

La legge

La *shari'a* letteralmente “il cammino che conduce alla fonte cui abbeverarsi”, da cui il senso di “la via diritta”, rivelata da Dio per regolare e giudicare le condotte umane

La *shari'a* disciplina l'attività umana. Quello che i musulmani possono o non possono fare.

- è rerum *humanarum atque divinarum scientia*
- La legge nell'Islam non è sancita dal popolo direttamente o mediante gli organi che lo rappresentano, ma è volontà di dio.
- Gli studiosi di scienze religiose (*'ulum*), cioè i dotti, gli *'ulama* attinsero al Corano e alla Sunna (corpo di hadith)
- Gli Studiosi degli hadith, verificarono l'*isnad* (la catena di trasmettitori): *'ilm al-rijal*
- Le raccolte di hadith più note quella di al-Bukhari (m. 870) e quella di Muslim (m. 875), ma il Corpus è costituito anche da altre raccolte.

- Dal 632 al 750 con gli Omayyadi i califfi coadiuvati dal corpo di ulama svilupparono gradualmente le fondamenta della giurisprudenza.
- gli studiosi di giurisprudenza sono i faqih giurisperiti si occupano di fiqh, giurisprudenza.
- durante l'epoca abbaside la legge venne formalizzata e sistematizzata nel fiqh, la giurisprudenza: processo che durò quasi 2 secoli

- **shari'a** si riferisce alla rivelazione divina che prescinde da ogni intervento umano, è la parola di Dio
- **fiqh** invece costituisce l'attività umana del giurista impegnato nell'elaborare il corpus di norme e principi relativi alla condotta del credente in conformità alla legge sacra la *shari'a*
- il fiqh è la giurisprudenza islamica: l'attività giuridica condotta dall'uomo per rendere effettiva la *shari'a*

scuole giuridiche (madhhab)

- Hanafita, Abu Hanifa m. 767 (favorita dagli Abbasidi)
- Malikita, Malik ibn Anas m. 796
- Hanbalita Ibn Hanbal m. 855
- Shafiita al-Shafi'i m. 820

- Ja'farita scuola sciita (Ja'far al-Sadiq, m. 765)

Fonti della giurisprudenza (usul al-fiqh)

- Il *Corano*
- la *Sunna* (cioè l'insieme degli hadith),
- *ijma'* il consenso della comunità, secondo un famoso hadith “La mia comunità non si accorderà mai su un errore”,
- *qiyas* l'analogia, il ragionamento analogico

- 'urf uso, consuetudine, per essere legittimo non deve essere contrario ai principi della shari'a.
- A seconda della regione il qadi come il faqih non potevano ignorare quella particolare consuetudine
- Non è una fonte del diritto ma una pratica spontanea

- Altri principi della giurisprudenza sono l'*ijtihād*, la radice è J,h, d (da cui jihad) sforzo interpretativo da parte del faqih di emettere un parere
- *maslaha* prendere una decisione nel bene comune
- I giuristi delle varie scuole giuridiche intorno al 900 stabilirono che l'attività di interpretazione (*ijtihād*) era terminata e poteva continuare col *taqlid* imitazione.

Applicazione della legge

- Califfo
- Faqih (fuqaha')
- Mufti emette fatwa parere giuridico
- Qadi (quda') giudice

- Ma non tutto era regolamentato e in materia di diritto pubblico in campo penale, giudiziario, fiscale e militare, si dovette legiferare: qanun, atto normativo emanato dal un potere costituito (ordinanza del sovrano).
- Il qanun, in nome dell'utilità pubblica (maslaha) cambiò anche alcuni hudud (mutilazioni e lapidazioni con pene discrezionali).
- Con gli ottomani *Qanun name* l'amministrazione della giustizia fu suddivisa in giurisdizioni affidate al gran Mufti di Istanbul shaykh al-islam che aveva una duplice funzione: preservare la shari'a e mandatario del sultano

- I testi di giurisprudenza sono generalmente separati in due sezioni:
- atti del culto 'ibadat cioè gli atti fisici, che mettono in rapporto l'uomo con Dio (arkan al-Islam, divieti alimentari, atti dovuti per la morte, ecc)
- e le mu'amalat i rapporti dell'uomo con gli altri uomini. Il matrimonio (che non è un sacramento ma un contratto Cor. IV, 3 e 129); ripartizione degli eredi (Cor. IV, 7-11)

- Le azioni umane sono di 5 categorie: obbligatorie,
- raccomandabili,
- permesse,
- Riprovevoli,
- proibite (haram).
- Ci sono obblighi individuali obblighi collettivi
- Le sanzioni, *hudud* sono i limiti stabiliti da dio alla libertà umana.

- A metà del 19 sec. la tradizione giuridica subì una frattura x l'irrompere di concezioni giuridiche occidentali.
- Cambia la concezione del diritto inteso come espressione del potere statale
- Il *fiqh*, è sostituito dal diritto laico prodotto dallo Stato.
- In questo nuovo assetto giuridico, improntato sui codici europei, il diritto islamico ha visto restringere il suo campo d'azione principalmente allo statuto personale
- 'statuto personale' espressione coniata nel XIX sec. dal giurista egiziano M. Qadri Pasha e comprende oltre al diritto di famiglia e la successione ereditaria, lo stato e la capacità delle persone, la filiazione, l'atto di ultima volontà (*wasiyya*), le fondazioni pie (*waqf*).